



LA GIUSTIZIA PENALE TRA RAGIONE E PREVARICAZIONE DIALOGANDO CON GAETANO INSOLERA

a cura di

ROBERTO ACQUAROLI, EMANUELA FRONZA, ALESSANDRO GAMBERINI

Contributi di

GIORGIO ABBADESSA, ROBERTO ACQUAROLI, ENRICO AMATI, MARISTELLA AMISANO TESI
NICOLÒ AMORE, ANTONIO BEVERE, MANUEL BIANCHI, ALBERTO CADOPPI, STEFANO CANESTRARI
PAOLO CAROLI, DONATO CASTRINUOVO, FRANCESCA CONSORTE, FRANCESCA CURI
CRISTINA DALLARA, GIULIO DE SIMONE, MASSIMO DONINI, LUIGI FOFFANI
DÉSIRÉE FONDAROLI, GABRIELE FORNASARI, EMANUELA FRONZA, MARCELLO GALLO
ALESSANDRO GAMBERINI, FAUSTO GIUNTA, CARLO GUARNIERI, TOMMASO GUERINI
UMBERTO GUERINI, PIETRO INSOLERA, ALESSIO LANZI, VINCENZO MAIELLO, VITTORIO MANES
MARCO ORLANDO MANTOVANI, MATTEO LEONIDA MATTHEUDAKIS, FRANCESCO MAZZACUVA
NICOLA MAZZACUVA, ALESSANDRO MELCHIONDA, VINCENZO MILITELLO, ATTILIO NISCO
GONZALO QUINTERO OLIVARES, MASSIMO PAVARINI, CARLO PIERGALLINI
DOMENICO PULITANO, MICHELE SAPIGNOLI, MARCO SCOLETTA, CARLO SOTIS
LUIGI STORTONI, KOLIS SUMMERER, SILVIA TORDINI CAGLI
ANDREA FRANCESCO TRIPODI, ANTONIO VALLINI
COSTANTINO VISCONTI, LORENZO ZILLETTI.



aracne



ISBN
979-12-5994-117-6

PRIMA EDIZIONE
ROMA 11 MAGGIO 2021

Indice

- 11 Prefazione
Alessandro Gamberini

Giustizia penale e pulsioni illiberali delle democrazie

- 21 Giustizia penale e immagine del potere. Lo “Stato nascente” delle ideologie penalistiche autoritarie
Enrico Amati
- 33 La legittima difesa tra paure collettive e sicumera governativa. Leggendo il volume *Quando la difesa è legittima? Diritto della paura e paura del diritto* curato dal prof. Gaetano Insolera
Nicolò Amore
- 55 Libertà dal garantismo?
Antonio Bevere
- 73 Riflessioni sulla necessità di limitare il “rischio penale” dei sanitari al tempo del Covid-19
Stefano Canestrari
- 81 Dei post e delle pene. Considerazioni su eguaglianza, social network e giustizia penale
Paolo Caroli
- 95 Populismo penale e ruolo del giurista
Massimo Donini

- 121 Il presidente e lo sciamano. Riflessioni sul ruolo del diritto penale come elemento regolatore dell'infosfera
Tommaso Guerini
- 153 Il pensiero penalistico "secolare"
Umberto Guerini
- 181 La difficile convivenza tra sistema penale e sistema giudiziario
Alessio Lanzi
- 185 Il "costo delle garanzie" nel "modello penale liberale". Tra regressioni culturali e lacerazioni congiunturali
Vittorio Manes
- 201 Democrazie e sicurezza. Appunti per una conferenza
Massimo Pavarini
- 219 Intelligenza artificiale: da "mezzo" ad "autore" del reato?
Carlo Piergallini
- 245 Norma penale e biosicurezza. Osservazioni sul diritto punitivo emergenziale di ultima generazione
Andrea Francesco Tripodi
- 261 Tre passi nel delirio
Lorenzo Zilletti

La difesa dei principi della Carta di fronte alla nuova morfologia dell'intervento penale

- 277 Il diritto criminale mite. Impressioni di un lettore della recente giurisprudenza della consulta in materia criminale
Giorgio Abbadessa
- 289 *Testis contra se*. Note a margine di un'ordinanza della Corte costituzionale
Roberto Acquaroli

- 297 *Quis custodiet ipsos custodes?* La necessità di un meccanismo di controllo dell'interpretazione della legge penale
Alberto Cadoppi
- 309 Clausole generali e prevedibilità delle norme penali
Donato Castronuovo
- 327 Depistaggio "proprio", logica del complotto e profili di irragionevolezza
Francesca Consorte
- 345 Diritti della vittima e certezza della pena. Riflessioni su un discutibile paradigma
Gabriele Fornasari
- 367 Compito della Repubblica...
Marcello Gallo
- 379 *Jus legibus solutum*. Ovvero, la legge del giudice penale
Fausto Giunta
- 399 Brevi note sul (crescente) uso giurisprudenziale della comparazione nel sindacato della Corte costituzionale sulle norme penali
Pietro Insolera
- 417 Riflessioni problematiche sulla "giustiziabilità" dell'indebita equiparazione edittale di fatti dolosi e colposi
Matteo Leonida Mattheudakis
- 431 Di fronte al problema prescrizione
Domenico Pulitanò
- 441 Sulla sindacabilità dell'interpretazione imprevedibile e dell'applicazione analogica della legge penale
Marco Scoletta

- 455 Legalità penale e giudici: ancora un cenno!
Luigi Stortoni
- 459 Ancora bigotti? Noterelle anti-penalistiche su libera prostituzione
e omofobia
Costantino Visconti

Ancora sul cantiere del concorso di persone...

- 477 Il processo italiano al *Plan Cóndor*. Uno stress test superato dall'ordinamento italiano
Emanuela Fronza
- 499 *Il cantiere sempre aperto* del concorso esterno
Vincenzo Maiello
- 515 Una ferita riaperta. Il dibattito sul "concorso esterno" dopo l'affaire Contrada
Francesco Mazzacuva
- 529 Diritto penale e criminalità organizzata. Fra "conflitto", "lotta" e "contrasto"
Vincenzo Militello
- 547 La repressione delle organizzazioni criminali. Una necessità di politica criminale e un problema per il diritto penale
Gonzalo Quintero Olivares
- 563 Concorso di persone e teoria condizionalistica
Kolis Summerer

Sulla prevenzione come strumento di controllo sociale

- 583 L'ossessione preventiva
Maristella Amisano Tesi

- 597 Il daspo urbano: “l’eterno ritorno dell’uguale”
Francesca Curi
- 617 Dalle misure di prevenzione “antimafia” alle misure di prevenzione “antitutti”. Apoteosi della “regola del sospetto”
Désirée Fondaroli

Il controllo penale dell’agire politico–amministrativo

- 633 *In duplum? In triplum?* L’ingenua durezza della legge anticorruzione. Note sull’art. 322–*quater* c.p.
Manuel Bianchi
- 649 La corruzione in Italia. Molte indagini, poche condanne?
Cristina Dallara, Carlo Guarnieri, Michele Sapignoli
- 665 La dialettica fra disposizione e norma nello specchio dei rapporti fra l’art. 318 e l’art. 319 c.p.
Marco Orlando Mantovani
- 675 La riforma dell’abuso d’ufficio. Un dilemma legislativo insoluto ma non insolubile
Attilio Nisco
- 691 Il reato di abuso d’ufficio tra formalizzazione del tipo e diritto giurisprudenziale. Una questione ancora aperta
Silvia Tordini Cagli

Riflessioni sul diritto penale dell’economia

- 709 La responsabilità da reato delle persone giuridiche in prospettiva comparata. Uno sguardo al sistema penale spagnolo
Giulio De Simone
- 731 La corruzione tra privati 20 anni dopo
Luigi Foffani

- 739 Le false comunicazioni sociali “minori”. A proposito dei delitti di cui agli artt. 2621 bis e 2621 ter del codice civile
Nicola Mazzacova
- 749 La procedura di sanatoria dei reati ambientali. Limiti legali e correzioni interpretative *in malam partem*
Alessandro Melchionda
- 767 *Abolitio criminis* senza passare dalla fattispecie. Il peculato dell'albergatore dopo il “decreto rilancio”, tra criterio strutturale e indici di depenalizzazione
Carlo Sotis
- 779 L’“oggettivizzazione” normativa di profili soggettivi come criterio strategico di deflazione. L'esempio del diritto penale tributario
Antonio Vallini
- 789 Autori

Prefazione

ALESSANDRO GAMBERINI

Abbiamo voluto accompagnare la conclusione dell'impegno accademico di Gaetano Insolera, con questa raccolta di scritti a lui dedicati.

Il titolo "Scritti in onore", che spesso segna ritualmente questo passaggio, ci è sembrato non raccogliesse il significato e l'originalità del suo percorso umano, scientifico e professionale.

Le sue fatiche docenti all'Università di Macerata prima, e all'Università di Bologna fino ad oggi, sono sempre state svolte con una capacità e una dedizione non comune nel rapportare esperienze anche lontane dall'itinerario meramente tecnico della materia, traendo così motivo di maggior comprensione del significato degli istituti che veniva raccontando.

Per arricchire l'attività didattica e scientifica ha creato uno spazio di riflessione e dialogo svolto fino ad oggi — "Lavori in corso" — invitando quasi settimanalmente docenti della nostra, ma anche di altre facoltà e discipline, giovani studiosi, avvocati, magistrati e studenti a interloquire sui temi messi all'attenzione dalla riforma ininterrotta e dalle emergenze che hanno costellato tempi e modi della nostra vita civile, un'eredità viva delle esercitazioni di Franco Bricola.

Uno spazio di dialogo coerente all'impegno nei confronti della ricerca scientifica, sempre attento alla dimensione storica e politica del nostro sapere.

Vorremmo che questo volume avesse identico segno, un lavoro in corso, un dialogo che continua. Per questo siamo grati ai tanti giuristi che ci hanno risposto, inviandoci le loro riflessioni sui molti temi sui quali li avevamo invitati a interloquire.

Del percorso scientifico di Gaetano Insolera danno conto le sue pubblicazioni, le monografie e gli articoli, le relazioni ai convegni, le iniziative editoriali e non vale in questa sede enumerarle.

La cifra che le unisce è rappresentata dalla capacità di tenere legato il rigore dogmatico a una costante verifica del significato concreto dei risultati raggiunti,

evitando accuratamente di trasformare l'interpretazione in un esercizio astratto di magia con le formule della scienza giuridica.

Valga ricordare, in anni assai lontani, le osservazioni critiche alla pretesa di coniugare il delitto associativo con il concorso eventuale, per dare luogo al concorso esterno in associazione mafiosa.

L'impellenza di trovare uno strumento punitivo di condotte contigue alla criminalità mafiosa di professionisti, di imprenditori e di politici fece escogitare dalla giurisprudenza una fattispecie che traeva il suo alimento da un legame meccanico tra due istituti del codice sostanzialmente, anche se non formalmente, disomogenei.

I dolori del parto sono stati ben visibili dalla tormentata nomoflachia del giudice di legittimità che, per ben tre volte, cercò di plasmare, a sezioni unite, la creatura deforme. Senza riuscirvi mai.

I comportamenti punibili, appesi nella loro valenza causale a una strutturale incertezza probatoria, si sono dilatati a fisarmonica tra indagini perpetue e improbabili accertamenti giudiziali, scontando i ribaltamenti processuali, con assoluzioni giunte a distanza di parecchi lustri, da Andreotti a Salvatore Mannino, per citare i noti.

Un alibi creato al sistema politico, che ben avrebbe potuto rendere diversamente tipiche le condotte che si intendevano punire, stante il loro ripetersi e la loro prevedibilità.

L'invenzione giurisprudenziale — la Corte EDU in anni recenti, nel caso *Contrada*, ha fatto giustizia della pretesa che si trattasse dell'ordinaria e prevedibile applicazione della parte generale del codice penale a un istituto di parte speciale — ha aperto la strada al potere dilatato oltre misura in mano ai protagonisti della pubblica accusa nella lotta al fenomeno mafioso, che ha trovato in questi ultimi venticinque anni un'espansione progressiva all'intero universo penalistico.

Tante volte ho difeso nella mia vita professionale associazioni di vittime di fenomeni criminali e non mi sfugge dunque che la funzione del diritto penale non vale solo a disegnare la tutela dell'imputato, secondo una scelta che coerentemente imporrebbe di limitarne l'uso con il rispetto rigoroso del profilo costituzionale del reato. Le norme penali si presentano anche, almeno in astratto, come strumento di tutela nei confronti di coloro che vengono aggrediti dalle condotte criminose, giustificate da una funzione di prevenzione generale e speciale rispetto alla commissione dei delitti.

Gaetano Insolera, nelle tante discussioni svolte, nelle occasioni pubbliche e private che hanno intessuto un rapporto di intensa amicizia mai venuto meno,

non solo ha combattuto ogni uso promozionale del diritto penale, ma ne ha sempre svelato l'assoluta incapacità di realizzare forme reali di tutela sociale.

Ha costantemente ribadito che il diritto penale deve valere essenzialmente come garanzia rispetto alla violenza alla quale è esposta la persona nei confronti dello Stato: un diritto penale liberale, difeso anche di fronte alla consapevolezza del suo declino e della sua costante infelicità.

La valorizzazione del bene giuridico, svincolata dal suo ruolo di guida all'interpretazione della singola fattispecie, diviene una giustificazione puramente teologica dell'agire giudiziale e la pena detentiva rimane destinata, da sempre, agli ultimi della scala sociale e non valgono a mutarne il segno interventi esemplari e paradigmatici.

Una realtà, sulla quale il rischio pandemico ha focalizzato l'attenzione, portando ulteriormente all'evidenza come in galera si finisca in grande parte per reati che richiederebbero sanzioni di altra natura.

L'influenza dell'intensa relazione intellettuale e personale con Massimo Pavarini e dei suoi studi sulla questione criminale ha arricchito il suo sapere di una proiezione pragmatica nella quale il carcere, come luogo di sofferenza troppo spesso irriducibile alla ragione, è rimasto al centro della riflessione, divenendo un punto di riferimento essenziale per l'interpretazione delle categorie penalistiche.

Il volume ripropone uno scritto di Massimo, il quale certamente sarebbe stato, in vita, un protagonista di questo dialogo.

L'esperienza della professione forense costituisce l'altra grande forma di sapere alla quale Gaetano Insolera ha attinto, divenendo protagonista attivo delle battaglie che gli avvocati penalisti hanno condotto in questi anni per rallentare la deriva populista della giustizia penale.

Un'impresa difficile, in un contesto nel quale i meccanismi di incidenza sulla libertà e sull'onore della persona si svolgono tutti in forma anticipata rispetto a ogni effettivo controllo, finendo con il conferire al ruolo del pubblico ministero un potere assolutamente determinante: durante l'indagine modella, pressoché indisturbato, la miscela magmatica tra gli elementi del fatto e la loro qualificazione giuridica e i meccanismi coercitivi che vi si accompagnano.

Gli strumenti si appendono alle ipotesi di reato delineate dall'accusa, che le sceglie a piacimento. Si pensi all'uso dei captatori informatici, la cui invasività, devastante ogni forma di riservatezza delle relazioni personali, dovrebbe essere residuale e giustificata dall'esistenza di fenomeni di criminalità organizzata, categoria facilmente aggirata dalla facile trasformazione di un'iscrizione come notizia di reato del delitto associativo in luogo del concorso di persone.

L'apertura del sistema delle fonti a una dimensione europea ed internazionale, che negli ultimi tre decenni ha proiettato su piani sovrapposti l'articolazione interpretativa degli istituti, intrecciando principi normativi e decisioni giurisprudenziali vincolanti, dalla Corte di Giustizia alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, fino alle Convenzioni internazionali — in materia di terrorismo e di crimine organizzato — ha ulteriormente creato le premesse per conferire incertezza al cammino della giustizia penale: si è aperto un varco difficilmente ricomponibile secondo gli schemi piramidali, che avevano connotato la riflessione del nostro comune Maestro. Occorre certo riconoscere quanto gli interventi, in particolare della Corte EDU, abbiano promosso assetti legislativi maggiormente rispettosi dei diritti fondamentali dell'individuo, ma gli effetti concreti sulle prassi sono stati spesso solo sporadici ed esemplari.

Va, in tal senso, sottolineata l'attenzione costante dei suoi studi agli interventi della Corte Costituzionale sul tema della ragionevolezza, nel difficile equilibrio tra il rispetto della sovranità del legislatore e tutela della morfologia dei principi della materia. Valgano a ricordarla le acute considerazioni del saggio che Marcello Gallo ha inteso facesse parte di questo volume, che ribadisce la ricchezza di significati dell'art. 3 della Carta.

La Corte è chiamata oggi a un compito particolarmente gravoso di fronte all'emergere di una legislazione che molto spesso ignora il significato e i vincoli della Costituzione.

Negli ultimi anni ha preso forma un tratto fideistico della politica, coniugato con la "democrazia del leader", come ricorda Insolera nei suoi scritti, che ha abbracciato in modo esplicito il canovaccio del governo della paura. Ne sono state espressione nel 2019 le riforme della legittima difesa e la legge anti corruzione (all'insegna del motto "la difesa è sempre legittima" e dello "spazzare" i criminali convogliandoli nel carcere indicato, con devastante simbolismo, come contenitore dei rifiuti) e una disciplina della prescrizione senza fine, così come l'approvazione in contemporanea di due decreti sicurezza, in nome della difesa dei confini contro le "invasioni barbariche" e della criminalizzazione dei volontari, che cercavano di ridurre il drammatico bilancio delle stragi dei migranti dei naufragi nel Mediterraneo.

In questo quadro, la Corte Costituzionale assolve a una funzione di argine rispetto alle più evidenti espressioni del populismo, anche attraverso una valutazione di proporzione che, pur maneggiata con cura, consente di affrontare il merito di alcune scelte legislative, espungendole dall'ordinamento. Una resistenza che si affaccia anche in alcune sentenze del giudice di legittimità, specie a sezioni unite, frutto di un dialogo tra le Corti anche sovranazionali, che produce frutti.

Si tratta di interventi significativi, ma che non toccano, se non marginalmente, l'ordinario svolgimento della giurisdizione e la sua deriva. L'ossequio al precedente di pronta reperibilità spegne troppo spesso ogni elaborazione critica nel quotidiano agire del magistrato.

D'altro lato la tipicità si è lentamente erosa, in taluni casi dissolta, vincolando allo scopo un'ortopedia interpretativa che confina con l'analogia, comunque imprimendo alle scelte di incriminazione una cadenza nella quale l'orizzonte punitivo viene costruito con una manipolazione artificiosa delle categorie.

Emblematica a tale riguardo una recente indagine sui concorsi universitari nella quale la negoziazione delle cattedre, secondo un annoso criterio di cooptazione e di spartizione tra le Scuole, veniva non già eventualmente dichiarata illegittima e annullata in sede amministrativa, ma inserita nello schema del delitto di corruzione, forzando il sinallagma dell'utile oltre ogni ragionevolezza. E peraltro l'apprendista stregone trova oggi di fronte a sé il baratro al quale si espone alla luce delle recenti rivelazioni — ma agli addetti ai lavori le prassi erano ben note — sulle contrattazioni interne del Consiglio Superiore della Magistratura che presiedevano alle nomine dei capi degli uffici giudiziari.

Ulteriori fattori valgono a plasmare l'area e le modalità di intervento dell'ordinamento penale e hanno pervaso di un forte pessimismo la riflessione più recente di Gaetano Insolera.

Mi riferisco al rapporto e alla funzione che hanno assunto i media nel proiettare la passione vendicativa emergente dalla società, facendo della sicurezza l'orizzonte totalizzante dell'intervento punitivo. E da ultimo e, decisamente, l'uso dei social network nei quali l'assenza di ogni intermediazione consente a questo sentimento di espandersi senza controllo, alimentando in modo autoreferenziale anche il consenso politico sull'invocazione della galera.

La giustizia penale orientata alla vittima, importante riconoscimento per consentire un'accettazione sociale della ragionevolezza degli esiti del processo frutto del contraddittorio, ha trovato così uno squilibrante sostegno e dato spazio alle pulsioni protagoniste dei pubblici accusatori, con l'individuazione sommaria di un colpevole, esposto alla gogna, prima e indipendentemente da un accertamento giudiziale.

Anche rispetto a un grave fenomeno criminale, quello dei femminicidi, che persiste indipendentemente dal calo del numero dei delitti, degli omicidi in specie, il tema della pena sembra essere al centro del dibattito anche dei movimenti antiviolenza delle donne, travolge ogni individualizzazione della sanzione detentiva, comunque apprezzata con pene gravi o gravissime. Fino a giungere, sull'on-

da delle polemiche, all'emblematico invio di ispettori da parte del Ministero di Giustizia (sic) per la mera pronuncia di un dispositivo da parte di un Tribunale che proscioglieva l'imputato ritenuto non imputabile, peraltro coerentemente a concordi consulenze depositate nel processo, come il Presidente del collegio si è affrettato ad anticipare pubblicamente, per cercare di sfuggire al *crucifige*. Meccanismi intimidativi rispetto a un giudice che intenda fare rispettare il dettato dell'art. 27 Cost., che traggono alimento proprio dalla abnorme enfattizzazione della pena e del suo ruolo vendicativo.

Paradossalmente: le modalità della commissione di questi delitti, spesso connotate dal suicidio del protagonista o dalla sua volontaria costituzione evidenziano l'assenza di ogni capacità di prevenzione generale e speciale della minaccia di sanzione. La scorciatoia impotente e simbolica dell'invocazione del carcere a vita finisce con l'oscurare la proposizione di scelte forti di tipo preventivo sulla complessa questione, che imporrebbero, a monte, eccezionali interventi pedagogici e culturali. Si tratta di chiamare in causa in radice la stessa educazione del genere maschile al rispetto della donna, della sua alterità e della sua libertà.

La spirale mediatica sembra valere anche per condizionare le iniziative in settori nei quali il diritto penale mantiene la sua ragione di intervento. La persistenza di fenomeni mafiosi sul nostro territorio impone ancora certamente un intervento penale coercitivo, ma anche queste iniziative, di cui non ignoro il rischio per l'incolumità di chi le conduce, si svolgono nelle forme di processi ciclopici che, utili negli anni '80 per superare la pretesa per la quale il fenomeno non esisteva o era puramente marginale, appaiono oggi distonici al rigore dell'accertamento delle responsabilità individuali e alla sua efficienza, coerenti solo a mostrare e dimostrare la potenza dell'indagine, con relativa ampiezza della notizia e presenza nei talk show televisivi dei protagonisti.

L'analisi delle influenze mediatiche non ignora lo stretto collegamento della comunicazione giudiziaria col sistema politico. A partire da "Mani pulite" ha avuto cadenze sempre strumentate a sostegno o in contrasto alle maggioranze che si sono succedute, ma negli ultimi anni ha subito un'accelerazione e una trasformazione.

Oggi siamo di fronte a un cambiamento epocale della comunicazione, inarrestabile anche nel suo utilizzare algoritmi che, attraverso i Big Data, colgono le propensioni dei soggetti ai quali si rivolgono.

Il tema, per quello che qui interessa, propone un collegamento diretto tra autonomia del potere giudiziario e poteri digitali e prospetta peraltro l'inquietante

scenario di una giustizia penale predittiva, semplificata da un rito che si liberi della presenza dei protagonisti attraverso pratiche “da remoto”, despazializzate.

Le nuove forme della prevenzione, già radicate con l’attuale disciplina normativa nella penombra di una legalità povera di garanzie, potrebbero aprire scenari da incubo. La cinefilia di Gaetano Insolera era stata presaga quando anni addietro aveva fatto oggetto di discussione un film del 2002 di Steven Spielberg, *Minority Report*, che rappresentava l’ossessione della previsione anticipata del crimine, in uno sfondo fantascientifico.

È anche questa miscela tra giurisdizione e comunicazione che fornisce ragione dell’amara prospettiva di un diritto penale totale, riprendendo il titolo di un pamphlet redatto da Filippo Sgubbi, anche in un contesto come quello italiano nel quale la presenza in carcere si mantiene contenuta, a differenza di sistemi — negli Stati Uniti i detenuti nel 2020 sono stati due milioni e trecentomila — nei quali il ricorso alla pena detentiva costituisce uno strumento generalizzato di controllo sociale.

Vale comunque continuare a cercare di “bonificare i pozzi del diritto penale liberale”, per usare un’espressione del Nostro, avvelenati da molte sostanze letali, pur senza l’ottimismo di una palingenesi.

Dinanzi ad un contesto oggi segnato da molteplici crisi (sanitaria, climatica, economica), nonostante le previsioni rimangano fosche, sono convinto che Gaetano Insolera, con la sua capacità e immaginazione, continuerà a fornire il suo decisivo contributo per cercare di contenere il danno.

Bologna, 1 marzo 2021

GIUSTIZIA PENALE E PULSIONI ILLIBERALI
DELLE DEMOCRAZIE